

Spett.le

**CRAL**  
**DIPENDENTI COMUNE DI PERUGIA**  
Corso Vannucci 19  
06121 Perugia (PG)

Milano, 20 Aprile 2021

Egregi Signori,

facciamo seguito alle intese intercorse per proporVi, ai fini della disciplina dell'iniziativa di co-marketing per la promozione, presso i soci del Cral dei dipendenti del comune di Perugia, dei nostri servizi di finanziamento, la stipula della seguente

### CONVENZIONE

#### TRA

**COMPASS Banca S.p.A.**, con Sede Legale e Direzione Generale: Via Caldera n. 21 – 20153 Milano; Codice Fiscale e Numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano 00864530159, P.I. Gruppo IVA MB: 10536040966; Banca sottoposta al controllo ed alla vigilanza di Banca d'Italia e iscritta all'Albo delle Banche: numero di matricola albo 8045 e codice meccanografico 19275.7. Banca appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Società iscritta all'Albo degli Intermediari Assicurativi tenuto dall'IVASS: D000203141 sez. D del RUI, Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A., che interviene al presente atto per il tramite del Dott. Antonio Manari (Direttore Centrale Commerciale) e di Fabio Ciferri (Direttore Rete), muniti degli occorrenti poteri,

[di seguito anche **Compass**]

#### E

**CRAL Dipendenti Comune di Perugia** con sede legale in Perugia (PG) Corso Vannucci, 19, E-mail [convenzioni@cralcomuneperugia.it](mailto:convenzioni@cralcomuneperugia.it), sito internet [www.cralcomuneperugia.it](http://www.cralcomuneperugia.it), qui rappresentata da Alberto Mercanti nella sua funzione di Presidente

[di seguito **CRAL**]

[di seguito insieme le **Parti**]

#### PREMESSO CHE:

1. Compass è una banca autorizzata, iscritta in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, operante nel settore del Credito ai Consumatori, abilitata ad erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica ed interessata a pubblicizzare, promuovere ed offrire i propri servizi finanziari ai soci del CRAL;
2. CRAL è il circolo ricreativo aziendale dei lavoratori dipendenti del Comune di Perugia ed ha il compito fondamentale di promuovere e gestire iniziative ed è interessata a consentire a Compass la pubblicizzazione, promozione ed offerta dei propri servizi finanziari prevedendo, tra l'altro, condizioni agevolate riservate ai propri soci;
3. Le Parti intendono con la presente convenzione (la Convenzione) disciplinare i termini e le condizioni della predetta attività di pubblicizzazione promozione e offerta, nonché ulteriori aspetti dell'instaurando rapporto contrattuale, il tutto come in appresso meglio specificato.

## TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### Art. 1 - Premesse ed allegati

Le Premesse e gli Allegati, debitamente sottoscritti, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Fanno parte della Convenzione i seguenti Allegati:

- Allegato 1: Modalità di esecuzione della campagna pubblicitaria
- Allegato 2: Condizioni economiche dei contratti di credito riservate ai soci del CRAL

### Art. 2 - Oggetto della Convenzione

2.1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti in relazione:

- i) alla pubblicizzazione da parte di Compass dei propri servizi finanziari, ed in particolare dei contratti di credito riservati ai soci del CRAL che Compass potrà effettuare presso le sue Filiali di proprietà oppure presso gli spazi messi a disposizione dal CRAL e secondo le modalità di cui all'Allegato 1;
- ii) alle attività di promozione e collocamento dei contratti di credito aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 2 che Compass potrà svolgere presso gli spazi messi a disposizione dal CRAL, tramite i propri dipendenti, a favore dei soci del CRAL.

2.2. Le Parti convengono e concordano che i destinatari delle condizioni promozionali dei contratti di credito di cui all'Allegato 2 saranno individuati unicamente nei soci del CRAL che spontaneamente si rechino presso le Filiali di Compass oppure presso gli spazi messi a disposizione di Compass dal CRAL e che nessun ruolo sarà attribuito al CRAL nell'ambito dell'intermediazione del credito, con esclusione altresì di qualsivoglia attività riconducibile anche alla sola mera messa in relazione dei potenziali clienti con Compass.

### Art. 3 - Identificazione dei contratti di credito

3.1. I contratti di credito oggetto della presente Convenzione saranno esclusivamente quelli individuati nell'Allegato 2, nonché quelli che potranno essere individuati dalle Parti, successivamente alla stipula della Convenzione, mediante apposito atto scritto, che diventerà parte integrante della Convenzione con valore di patto e saranno comunque ricompresi nell'ambito del Credito ai Consumatori così come disciplinato dal capo II del Titolo VI del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e s.m.i. (il **T.U.B.**).

3.2. All'atto della stipula della presente Convenzione, i contratti di credito individuati nell'Allegato 2 rientrano nelle categorie dei prestiti personali e delle carte di credito.

Per prestiti personali si intendono i contratti di credito, nell'ambito del Credito ai Consumatori, mediante i quali Compass eroga alla clientela l'importo richiesto per il soddisfacimento di generiche esigenze di liquidità. Per carte di credito si intendono i contratti mediante i quali Compass mette a disposizione della clientela una linea di fido utilizzabile, anche mediante carta di credito, per l'acquisto di beni/servizi e/o per ottenere anticipi di denaro.

### Art. 4 – Attività di Compass

4.1. In forza della Convenzione e per tutta la sua durata, Compass curerà, garantendone la conformità alla normativa vigente tempo per tempo applicabile:

- i) la creazione e pubblicazione negli spazi messi a disposizione dal CRAL, secondo le modalità convenute tra le Parti di cui all'Allegato 1) degli annunci pubblicitari relativi ai propri servizi finanziari;
- ii) tutte le attività inerenti la promozione ed il collocamento dei contratti di credito di cui all'Allegato 2, riservati ai soci del CRAL e la gestione dei relativi rapporti contrattuali.

4.2. L'eventuale accoglimento delle singole richieste di concessione dei contratti di credito provenienti dai soci del CRAL, avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio di Compass stessa. Qualsiasi decisione relativa all'istruttoria, all'esito della richiesta ed alla gestione degli eventuali rapporti contrattuali, non potrà essere, pertanto, invocata dal CRAL e/o da terzi, quale pretesa di compensi, indennizzi e/o risarcimenti di qualsivoglia natura.

Le condizioni economiche e contrattuali praticate ai soci del CRAL saranno determinate da Compass stessa a proprio insindacabile giudizio, nell'osservanza dei limiti pattuiti con il CRAL di cui all'Allegato 2.

4.3. Fermo restando tutto quanto sopra previsto, Compass dichiara e garantisce al CRAL che lo svolgimento delle attività a proprio carico ai fini dell'esecuzione della Convenzione, sarà effettuato nell'osservanza della normativa vigente applicabile in materia nonché nel rispetto degli standard indicati nel "Codice Etico del Gruppo Mediobanca" e delle linee di condotta disciplinate nel proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001 e del proprio Code of Conduct.

4.4. Compass si rende disponibile, infine, a fornire al CRAL, con cadenza semestrale, un report anonimo ed in forma aggregata relativo ai risultati dell'iniziativa oggetto della presente Convenzione (numerosità dei preventivi rilasciati e dei contratti perfezionati) al fine di consentire al CRAL di effettuare delle valutazioni circa il buon esito della stessa. **[*ndr paragrafo 4.4 da definire di volta in volta in funzione dell'accordo*]**

#### **Art. 5 - Attività del CRAL**

5.1. In forza della Convenzione e per tutta la sua durata, CRAL si impegna a favorire l'attuazione dell'iniziativa oggetto della presente Convenzione, mettendo a disposizione di Compass appositi spazi destinati alla pubblicazione dei materiali pubblicitari relativi ai servizi finanziari riservati ai dipendenti e/o dei marchi/segni distintivi di Compass stessa nonché all'esecuzione delle attività di promozione e collocamento dei relativi contratti di credito. Per la concessione degli spazi pubblicitari non è pattuito alcun corrispettivo in favore del CRAL. Per la concessione degli spazi riservati alle attività di promozione e collocamento dei contratti di credito sarà stipulato tra le Parti apposito e separato contratto di comodato d'uso gratuito immobiliare.

5.2. CRAL dichiara e garantisce a Compass che lo svolgimento delle attività a proprio carico ai fini dell'esecuzione della Convenzione, non costituisce violazione di alcuna normativa o di obblighi contrattuali eventualmente precedentemente contratti ed avverrà nel rispetto degli standard indicati nel "Codice Etico del Gruppo Mediobanca" e delle linee di condotta disciplinate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Compass ai sensi del D.Lgs 231/2001 e del Code of Conduct di cui dichiara di aver preso visione.

#### **Art. 6 - Pubblicizzazione della Convenzione ed utilizzo dei marchi**

6.1. Le Parti convengono che gli annunci pubblicitari – per tali intendendosi tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell'offerta dei servizi finanziari Compass riservati ai soci del CRAL –, saranno conformi a quanto previsto dalla normativa vigente applicabile in materia, tra cui, a titolo esemplificativo, dalle disposizioni del T.U.B. e dal provvedimento di Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

6.2. Tanto in corso di esecuzione della presente Convenzione quanto dopo la sua cessazione per scadenza del termine indicato *sub* art. 10, CRAL non avrà alcun diritto sui marchi, sulla denominazione e sul logo di Compass e dei suoi prodotti. Allo stesso modo Compass non avrà alcun diritto sui marchi, denominazione e logo del CRAL e sui marchi di cui il CRAL fosse licenziatario.

Conseguentemente, a ciascuna delle Parti si interdice l'utilizzo di ogni forma di comunicazione nella quale si faccia riferimento agli elementi identificativi dell'altra parte senza previa autorizzazione scritta da parte di quest'ultima.

6.3. Le Parti convengono che alla scadenza della Convenzione e/o in caso di risoluzione della stessa per qualsiasi causa, ciascuna di esse dovrà immediatamente cessare la distribuzione di materiali contenenti i marchi dell'altra.

#### **Art. 7 – Responsabilità**

Atteso che con la presente Convenzione non si intende dare vita ad una organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint-venture, consorzio o altro, CRAL resta estraneo ai rapporti di qualunque natura che Compass porrà in essere per l'esecuzione della propria attività con i soci del CARL e non sarà, pertanto, responsabile dei debiti e delle obbligazioni assunte da questi nei confronti di Compass o terzi.

#### **Art. 8 - Riservatezza e Privacy**

8.1. Ciascuna Parte si obbliga a non divulgare e a non utilizzare le informazioni ricevute dall'altra Parte per alcuno altro scopo che non sia quello di dare corretta esecuzione alla Convenzione. Le Parti si impegnano, altresì, a proteggere il contenuto confidenziale e riservato delle suddette informazioni con la diligenza dovuta e garantiscono che un identico scrupolo verrà adottato da tutte le persone, loro dipendenti o consulenti anche esterni, cui si renda necessario rivelare le informazioni per l'esecuzione della Convenzione. In parziale deroga a quanto precede, è inteso che ciascuna Parte potrà rivelare e/o divulgare le informazioni di cui sia in possesso a seguito di specifica richiesta scritta proveniente da un'Autorità o Tribunale avente giurisdizione su detta Parte, restando tuttavia inteso che, in tali casi, la Parte cui ne sia fatta richiesta, laddove legittimamente possibile, darà tempestiva comunicazione all'altra Parte della richiesta ricevuta con indicazione delle informazioni di cui è richiesta la rivelazione e/o divulgazione allegando altresì copia della relativa richiesta e si limiterà a fornire le informazioni strettamente contemplate alla richiesta di cui trattasi e fare quanto ragionevolmente possibile affinché le informazioni siano trattate in maniera riservata.

8.2 Le Parti si impegnano reciprocamente, per se stesse e per i propri dipendenti/collaboratori/consulenti, anche esterni, - volendone direttamente e illimitatamente risponderne - alla riservatezza per tutte le informazioni, societarie e/o commerciali delle quali dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione della Convenzione.

8.3 Tutti i dati e le informazioni di qualsiasi tipo e con qualunque modalità forniti da una Parte all'altra Parte sono strettamente riservati e confidenziali.

8.4 Non sono considerate informazioni confidenziali le informazioni che:

- (a) siano già conosciute dalla Parte ricevente al momento in cui vengono rivelate (conoscenza che dovrà essere dimostrata per mezzo di documenti della Parte aventi data anteriore al momento della comunicazione); o
- (b) divengano di pubblico dominio, per fatto estraneo ad azioni o omissioni della Parte ricevente; o
- (c) siano successivamente rivelate alla Parte ricevente da un soggetto che ha il diritto di rivelarla; o
- (d) per le quali la Parte ricevente sia espressamente autorizzata dalla Parte rivelante alla divulgazione.

8.5 Ciascuna Parte si impegna, per se stessa e per i propri dipendenti/collaboratori/ consulenti, anche esterni, - volendone direttamente e illimitatamente risponderne - ad utilizzare tali dati e informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dalla Convenzione ed a non utilizzarli e/o divulgarli ad alcuno senza preventiva autorizzazione scritta della controparte.

8.6 Ciascuna Parte, sempre per sé e per i propri dipendenti/collaboratori/ consulenti, anche esterni, volendone direttamente ed in solido illimitatamente risponderne, si impegna ad osservare ed a far osservare tale vincolo di riservatezza per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 3 anni successivi allo scioglimento, per qualsiasi motivo intervenuto, dello stesso.

8.7 Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali ed ogni normativa e regolamento applicabili relativi al trattamento dei dati personali, come di volta in volta modificati. Tutte le operazioni di trattamento dovranno essere svolte nel pieno rispetto della su menzionata normativa, dei relativi regolamenti di attuazione, nonché di tutte le direttive e indicazioni impartite dalla Parte rivelante, esclusivamente per le finalità previste dalla Convenzione.

8.8 Qualora, nell'esecuzione della Convenzione, si renda necessario un trasferimento – da una parte in favore dell'altra – di dati rilevanti ai fini della Normativa Privacy, la parte che riceve i dati, salvo non agisca in qualità di Titolare Autonomo degli stessi, dovrà essere nominata quale responsabile esterno del trattamento ai sensi della Normativa Privacy secondo un testo concordato tra le Parti.

## **Art. 9 - Modifiche e/o integrazioni**

Ogni modifica e/o integrazione alla Convenzione non avrà effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di ciascuna Parte.

## **Art. 10 – Durata della Convenzione e recesso**

10.1 La presente Convenzione è efficace a far data dalla sua sottoscrizione per un periodo di 12 mesi. Alla scadenza, si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo di ulteriori 12 mesi, e così per periodi successivi di 12 mesi.

10.2 Se una delle Parti intendesse recedere, potrà farlo, comunicando la propria decisione alla controparte con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza – originaria o prorogata – della Convenzione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

10.3 Tutti gli impegni assunti da Compass e CRAL in forza della Convenzione e che producano effetti, a qualsiasi titolo, anche dopo la cessazione dell'iniziativa, saranno regolati dalle presenti intese fino ad avvenuta estinzione degli obblighi reciprocamente assunti.

10.4 Resta, altresì, inteso che nei casi di recesso:

- a) ciascuna Parte manterrà a proprio carico i costi sostenuti dalla stessa fino alla data in cui verrà esercitato il recesso in relazione alla negoziazione, stipula ed esecuzione della Convenzione, ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo, i costi che siano stati sostenuti da una Parte anteriormente alla data di stipula al fine di predisporre mezzi, beni ed attività necessarie per l'esecuzione della Convenzione ed in vista della sua stipula;
- b) resteranno salvi ed impregiudicati i diritti, azioni e rimedi spettanti alle Parti ai sensi di legge e della Convenzione in relazione a fatti e/o circostanze intersorsi fino alla data di efficacia dello scioglimento.

#### **Art. 11 – Risoluzione della Convenzione**

11.1. Compass potrà risolvere la Convenzione con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di inadempimento da parte del CRAL delle obbligazioni previste a suo carico dalla Convenzione.

11.2. CRAL potrà risolvere la Convenzione con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di inadempimento da parte di Compass delle obbligazioni previste a suo carico dalla Convenzione.

11.3. La Convenzione si intenderà, inoltre, immediatamente risolta nei seguenti casi:

- a) nel caso di violazione da parte del CRAL dei principi e standard di condotta previsti dal Codice Etico del Gruppo Mediobanca, nel Modello Organizzativo e nel Code of Conduct, adottati da Compass e disponibili sul sito [www.compass.it](http://www.compass.it);
- b) nel caso di violazione da parte di Compass o del CRAL degli obblighi relativi all' utilizzo del marchio e/o del nome di Compass e/o CRAL;
- c) nel caso di fallimento/protesto nonché di avvio di procedure concorsuali a carico di ciascuna delle Parti.

11.4. Nell'ipotesi di scioglimento della Convenzione, per qualsiasi motivo intervenuto, Compass proseguirà il rapporto instaurato con i soci del CRAL, nei termini e con le modalità definiti dai relativi contratti sottoscritti con i medesimi. A tale scopo, i dati dei soci del CRAL si considerano utilizzabili da Compass, nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Privacy, ai fini della propria attività finanziaria, senza obbligo di riconoscere al CRAL alcun compenso/indennità a tale titolo.

#### **Art. 12 – Disposizioni Generali**

12.1. Il mancato o il ritardato esercizio di un diritto o la mancata o ritardata richiesta di adempimento delle obbligazioni previste a carico di una Parte non comporteranno in alcun modo una rinuncia a detti diritti, né pregiudicheranno l'esercizio o l'applicazione degli stessi diritti o di un qualsiasi altro diritto in un qualsiasi momento successivo.

12.2. La Convenzione non determina vincoli societari o associativi tra le Parti e non comporta alcun rapporto di dipendenza o di rappresentanza tra le stesse.

12.3. L'inefficacia, nullità o inapplicabilità di alcune delle disposizioni della Convenzione non potrà comportare in alcun caso l'inefficacia, nullità o inapplicabilità dell'intera Convenzione, restando pienamente valide ed applicabili le restanti disposizioni.

12.4. Le Parti danno atto che la Convenzione è stata oggetto di trattative in ogni sua parte e che, pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 cod. civ.

12.5. La Convenzione supera, sostituisce ed estingue qualsivoglia precedente proposta, intesa o accordo anteriormente intersorsi tra le Parti con riferimento a quanto forma oggetto dello stesso.

#### **Art. 13 – Regime fiscale**

La Convenzione, stipulata mediante lo scambio di corrispondenza commerciale, è assoggettata ad imposta di bollo solo in caso d'uso.

#### **Art. 14 – Legge Applicabile – Gestione delle controversie – Foro Esclusivamente Competente**

14.1. La Convenzione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana.

14.2. Le Parti convengono e concordano che la proposizione di un'azione giudiziaria relativa ad una controversia insorta tra le Parti, con esclusione delle sole azioni volte all'ottenimento di provvedimenti cautelari e d'urgenza, non potrà essere proposta e, se proposta, proseguita, se non a seguito dell'esperimento di un tentativo di composizione bonaria della stessa condotto da rappresentanti autorizzati di ciascuna delle Parti.

14.3. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla Convenzione, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

\*\*\*

**Segue: Allegati della Convenzione**

**Allegato 1**  
**Modalità di esecuzione della Campagna Pubblicitaria [•]**

**Allegato 2**  
**Condizioni economiche dei contratti di credito riservati ai soci del CRAL**

\*\*\*

Qualora siate d'accordo con la proposta formulata, Vi preghiamo di trascrivere il contenuto della presente su Vostra carta intestata e di sottoscrivere in segno di accettazione.

Distinti saluti.

**COMPASS BANCA S.p.A.**



**CRAL DIPENDENTI COMUNE DI PERUGIA**

